

Codice A11000

D.D. 13 maggio 2020, n. 197

Estinzione anticipata di contratti derivati stipulati dalla regione piemonte, attraverso il riacquisto dell'opzione di interest rate floor - risoluzione contratto di mandato con rappresentanza tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A.



ATTO N. DD-A11 197

DEL 13/05/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

OGGETTO: Estinzione anticipata di contratti derivati stipulati dalla regione piemonte, attraverso il riacquisto dell'opzione di interest rate floor – risoluzione contratto di mandato con rappresentanza tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A.

Premesso che:

- l'art. 26 della legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 ha previsto che:

1. La Giunta regionale è autorizzata a rinegoziare i mutui già contratti, a definire con propria deliberazione le posizioni dei prestiti originari suscettibili di rinegoziazione e la nuova durata dei prestiti rinegoziabili, nei limiti della durata complessiva di trenta anni, in relazione ad una valutazione di convenienza economico finanziaria, ai sensi dell' art. 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge finanziaria 2002'), da allegarsi allo stesso provvedimento amministrativo e su cui la commissione consiliare competente esprime parere obbligatorio.

2. La valutazione di cui al comma 1 tiene conto sia dei valori finanziati attualizzati dell'operazione, sia delle condizioni di mercato attuali.

3. Le economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1, per effetto della riduzione della rata di ammortamento dei prestiti rinegoziati, sono destinate al finanziamento della spesa in conto capitale.”;

- con D.G.R. n. 1-8039 del 10.12.2018, integrata con D.G.R. n. 64-8216 del 20.12.2018, è stata definita ed autorizzata la rinegoziazione di cui al sopra richiamato art. 26;

- in data 28.12.2018, l'Ente ha stipulato i contratti di rinegoziazione delle posizioni individuate dalla sopra richiamate deliberazioni della Giunta regionale.

-l'art. 17, comma 2, della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 22 ha introdotto i seguenti commi nel richiamato art. 26 della legge regionale n. 4/2018:

3-bis. Con riferimento ai mutui in essere con Cassa depositi e prestiti S.p.a., le economie derivanti dalla rinegoziazione di cui al comma 1 sono destinate, a partire dall'esercizio 2019:

a) all'estinzione dei derivati in essere, o di loro componenti ed opzioni, dopo aver attentamente valutato la convenienza economica complessiva dell'operazione medesima, nel rispetto dei principi di finanza pubblica, contemperando l'esigenza di realizzare futuri risparmi, quantificabili al momento della chiusura di contratti derivati in essere, con il rischio che eventuali oscillazioni dei

tassi riducano in maniera consistente i benefici dell'intera operazione posta in essere;

b) in via residuale, ovvero nel caso in cui non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a), per spese di investimento.

3-ter. Per le operazioni di cui alla lettera a) del comma 3-bis la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di Finpiemonte S.p.a. tramite specifico mandato con rappresentanza, a valere sulle risorse appositamente stanziare nella missione 50 (Debito pubblico), programma 50.01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari), dell'esercizio finanziario 2019 del bilancio regionale.”

Dato atto che

- con Determinazione Dirigenziale n. 1053 del 31 dicembre 2019 nell'ambito di quanto previsto dal richiamato art. 26, commi 3-bis e 3-ter, della legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 e s.m.i., è stato approvato lo schema del contratto di mandato con rappresentanza, a titolo gratuito, tra Regione Piemonte e Finpiemonte s.p.a., finalizzato al compimento da parte di quest'ultima di ogni atto utile

Premesso che:

- l'art. 26 della legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 ha previsto che:

1. La Giunta regionale è autorizzata a rinegoziare i mutui già contratti, a definire con propria deliberazione le posizioni dei prestiti originari suscettibili di rinegoziazione e la nuova durata dei prestiti rinegoziabili, nei limiti della durata complessiva di trenta anni, in relazione ad una valutazione di convenienza economico finanziaria, ai sensi dell' art. 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge finanziaria 2002'), da allegarsi allo stesso provvedimento amministrativo e su cui la commissione consiliare competente esprime parere obbligatorio.

2. La valutazione di cui al comma 1 tiene conto sia dei valori finanziati attualizzati dell'operazione, sia delle condizioni di mercato attuali.

3. Le economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1, per effetto della riduzione della rata di ammortamento dei prestiti rinegoziati, sono destinate al finanziamento della spesa in conto capitale.”;

- con D.G.R. n. 1-8039 del 10.12.2018, integrata con D.G.R. n. 64-8216 del 20.12.2018, è stata definita ed autorizzata la rinegoziazione di cui al sopra richiamato art. 26;

- in data 28.12.2018, l'Ente ha stipulato i contratti di rinegoziazione delle posizioni individuate dalla sopra richiamate deliberazioni della Giunta regionale.

-l'art. 17, comma 2, della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 22 ha introdotto i seguenti commi nel richiamato art. 26 della legge regionale n. 4/2018:

3-bis. Con riferimento ai mutui in essere con Cassa depositi e prestiti S.p.a., le economie derivanti dalla rinegoziazione di cui al comma 1 sono destinate, a partire dall'esercizio 2019:

a) all'estinzione dei derivati in essere, o di loro componenti ed opzioni, dopo aver attentamente valutato la convenienza economica complessiva dell'operazione medesima, nel rispetto dei principi di finanza pubblica, contemperando l'esigenza di realizzare futuri risparmi, quantificabili al momento della chiusura di contratti derivati in essere, con il rischio che eventuali oscillazioni dei tassi riducano in maniera consistente i benefici dell'intera operazione posta in essere;

b) in via residuale, ovvero nel caso in cui non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a), per spese di investimento.

3-ter. Per le operazioni di cui alla lettera a) del comma 3-bis la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di Finpiemonte S.p.a. tramite specifico mandato con rappresentanza, a valere sulle risorse appositamente stanziare nella missione 50 (Debito pubblico), programma 50.01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari), dell'esercizio finanziario 2019 del bilancio regionale.”

Dato atto che

- con Determinazione Dirigenziale n. 1053 del 31 dicembre 2019 nell'ambito di quanto previsto dal richiamato art. 26, commi 3-bis e 3-ter, della legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 e s.m.i., è stato approvato lo schema del contratto di mandato con rappresentanza, a titolo gratuito, tra Regione

Piemonte e Finpiemonte s.p.a., finalizzato al compimento da parte di quest'ultima di ogni atto utile e necessario all'estinzione anticipata di almeno un contratto derivato di interest rate swap tra i seguenti:

Banca	Valore nominale iniziale	Nozionale residuo al 31.12.2018	Data inizio	Data fine
Merrill Lynch	600.000.000,00	539.053.083,33	27.11.2006	27.11.2036
Intesa Sanpaolo	600.000.000,00	539.053.083,33	27.11.2006	27.11.2036
Dexia Crediop	600.000.000,00	539.053.083,33	27.11.2006	27.11.2036

- il contratto è stato sottoscritto da entrambe le parti in data 31 dicembre 2019;
- come espresso nella richiamata determinazione 1053/2019 “il contenuto del contratto di mandato in questione è stato convenuto in data” 30 dicembre 2019 “con la Finpiemonte S.p.a. , non consentendo quindi di fatto la preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale”;
- per le motivazioni di cui al punto precedente, l’articolo 4 del contratto sottoscritto da entrambe le parti in data 31 dicembre 2019 ha previsto che lo stesso fosse sottoposto a condizione risolutiva in assenza di specifica deliberazione confermativa da parte della Giunta regionale;
- con la medesima determinazione n.1053/2019 si è proceduto all’impegno a favore di Finpiemonte s.p.a. della provvista finanziaria destinata al perfezionamento dell’operazione oggetto di mandato, pari ad Euro 152.412.702,00 corrispondente allo stanziamento a tal data previsto sul Bilancio gestionale 2019-2021 (Annualità 2019) a valere sul cap. n. 192116/2019 - Missione 50, Programma 01, Macroaggregato 107, del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (Annualità 2019).

Preso atto che a tutt’oggi non è stato dato attuazione al contratto di mandato in questione

Dato atto che con provvedimento n. 3-1350 dell’ 11 maggio 2020 la Giunta Regionale ha indicato al “*Direttore Risorse Finanziarie e Patrimonio di avvalersi della clausola risolutiva, prevista all’articolo 4 del contratto di mandato stipulato in data 31.12.2019 con la FinPiemonte S.p.A., di cui alla Determina 1053/A11000 del 30 dicembre 2019 con conseguente risoluzione del contratto medesimo*”, demandando allo stesso Direttore “*l’adozione*” dei relativi “*atti necessari e conseguenti per l’attuazione*”

Per quanto sopra,

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge regionale n. 23/2008, artt. 17 e 18;
- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemicontabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";

- Decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000";
- L.R. n. 8 del 31/03/2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";
- D.G.R. n. 37-105121 del 21/02/2020 "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte";

determina

- di risolvere il contratto di mandato con rappresentanza a titolo gratuito stipulato in data 31 dicembre 2019 con la Finpiemonte S.p.A. avente per oggetto “Estinzione anticipata di contratti derivati stipulati dalla Regione Piemonte , attraverso il riacquisto dell’opzione di interest rate floor”

- di dare atto che per effetto di quanto disposto al punto precedente, si realizza una economia di spesa al 31.12.2019 di euro 152.412.702,00 sull’impegno assunto con la Determinazione Dirigenziale n.1053/2019 sul cap. n. 192116/2019 P.c.f.1.07.06.01.000 Interessi su derivati del Bilancio gestionale 2019-2021 (Annualità 2019) – Titolo I Missione 50, Programma 01, Macroaggregato 107, del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (Annualità 2019) impegno 13152/2019

- di trasmettere copia della presente determinazione alla FinPiemonte S.p.A.

Si dispone, ai sensi dell’art. 23 lettera d) del D.Lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRETTORE (RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO)
Firmato digitalmente da Giovanni Lepri